



WELFARE IMPRESA
Associazione per il Welfare Aziendale

S T A T U T O

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata	3
Articolo 2 – Scopi	3

TITOLO II - SOCI

Articolo 3 – Ammissione, diritti ed obblighi	4
Articolo 4 – Perdita della qualità di Socio	4

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 – Organi sociali	5
Articolo 6 – Consiglio Generale	5
Articolo 7 – Presidente e Comitato di Presidenza	6
Articolo 8 – Segretario Generale	6
Articolo 9 – Cariche elettive, funzioni e durata	6

TITOLO IV – PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 10 – Quote associative, patrimonio	7
Articolo 11 – Esercizio finanziario	7

TITOLO V – SCIoglimento DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 12 – Scioglimento e liquidazione	7
--	-------	----------

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

Tra gli operatori che offrono servizi alla persona, nonché strumenti finalizzati ad erogare prestazioni di welfare aziendale nelle varie forme, ivi comprese le consulenze ed i servizi di progettazione, è costituita un'Associazione denominata "WelfareImpresa".

L'Associazione ha sede legale presso la sede di Confindustria Federvarie, via Carlo Ilarione Petitti n. 16, Milano. La sede legale può essere trasferita altrove (nell'ambito del territorio nazionale) su richiesta ed approvazione del Consiglio Generale. L'Associazione non può avere vincoli con partiti politici, non ha fini di lucro e ogni provento sarà utilizzato per finanziare le attività previste dallo Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta su richiesta del Consiglio Generale straordinaria.

L'Associazione aderisce a Confindustria Federvarie.

Articolo 2 – Scopi

L'Associazione, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo associato, ha lo scopo di:

- a) promuovere ogni opportuna iniziativa atta a favorire lo sviluppo del welfare aziendale ed accrescere il prestigio e la qualificazione professionale degli operatori associati;
- b) rappresentare e tutelare, nei confronti delle autorità istituzionali nazionali, comunitarie e di qualsiasi organismo sia pubblico che privato, gli interessi legittimi delle imprese iscritte, favorendone lo sviluppo e la promozione;
- c) favorire le relazioni tra gli associati per sostenere e risolvere questioni di comune interesse oltre che problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
- d) informare le imprese associate in merito alla emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riguardino gli interessi specifici del settore;
- e) organizzare studi, ricerche, dibattiti, attività culturali, seminari, di formazione e di consulenza nell'ambito del welfare aziendale;
- f) promuovere la cooperazione economica tra gli associati;
- g) partecipare all'attività di altre organizzazioni ed associazioni che siano in grado di assicurare un apporto qualificante per il più fattivo perseguimento degli scopi associativi;
- h) svolgere ogni altra attività, non compresa nei paragrafi precedenti, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri scopi.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) diffondere la conoscenza degli strumenti di welfare aziendale e delle buone pratiche all'interno del sistema economico-produttivo in generale, sia nelle grandi che nelle imprese di piccole e medie dimensioni;
- b) contribuire attivamente alla creazione delle condizioni tecniche per ottenere l'estensione delle misure di welfare aziendale al pubblico impiego, legate agli incrementi di produttività;
- c) sensibilizzare il Legislatore per completare e razionalizzare, con una visione organica, la normativa vigente, al fine di ridisegnare il sistema delle esenzioni fiscali in un'ottica integrata e non frammentata;
- d) promuovere una corretta cultura e diffusione dei buoni pasto e dei voucher, opportunamente regolamentati, quali strumenti integrativi efficienti per l'erogazione dei servizi di welfare aziendale e per incrementare l'efficacia ed il monitoraggio delle politiche sociali, laddove si tratti di fornire prestazioni specifiche a categorie di soggetti meritevoli di tutela;
- e) sostenere e introdurre l'innovazione nel sistema di offerta delle soluzioni di welfare aziendale, con riferimento ai prodotti, ai processi ed ai servizi.

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 – Ammissione, diritti ed obblighi

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto dal legale rappresentante dell'Ente che intende aderire, e deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione. La domanda deve contenere l'impegno espresso di accettare integralmente diritti ed obblighi derivanti dal presente Statuto, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria. Le domande vengono approvate dal Consiglio Generale, previa verifica dei requisiti.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora il Socio non presenti le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno stesso.

L'adesione all'Associazione non preclude la partecipazione dei singoli soci ad altri organismi locali o nazionali salvo che gli stessi non abbiano finalità incompatibili o in contrasto con quelle dell'Associazione.

Con la qualifica di socio, il richiedente assume formale obbligo di osservare ed accettare le norme del presente statuto. Gli Associati, nelle persone dei loro rappresentanti, hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni, le comunicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'Associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Gli Associati sono obbligati al versamento di una quota annuale di associazione il cui importo è determinato dal Consiglio Generale secondo quanto previsto all'Articolo 10.

Articolo 4 – Perdita della qualità di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per estinzione dell'Associazione;
- b) per recesso;
- c) per espulsione, deliberata dal Consiglio Generale, conseguente alla violazione delle norme del presente statuto, per comportamento indegno e immorale, per la perdita dei requisiti essenziali richiesti per l'ammissione, per morosità.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il recesso non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non esonera dal versamento della quota associativa e di quant'altro dovuto all'Associazione, se già deliberato al momento del recesso.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Comitato di Presidenza.

Articolo 6 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme dello statuto, di deliberare sulle domande di ammissione degli Enti candidati, di approvare i bilanci economici e di deliberare qualsiasi atto, ordinario o straordinario, utile o necessario per la buona amministrazione dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Generale è costituito dagli iscritti all'Associazione. A ciascuno di loro, in regola con il pagamento della quota associativa, compete il diritto di voto.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno mediante avviso inviato agli Associati tramite posta elettronica contenente indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare; la convocazione viene rivolta singolarmente ai membri del Consiglio almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di necessità il Consiglio può essere convocato in ogni tempo: o dal Presidente, o dalla maggioranza dei membri del Consiglio; la convocazione, se vi sono validi motivi di urgenza, può essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 7 (sette) giorni prima della data stabilita. Il Consiglio è legalmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza sulla base dei membri presenti.

Le deliberazioni che riguardano la materia specifica dei buoni pasto devono essere adottate col voto favorevole di tutti i soci che svolgono attività di emissione di buoni pasto. Il Consiglio Generale può essere anche convocato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Il Consiglio Generale, approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera in materia di quote associative, sulle modifiche del presente statuto, sulla proroga, sull'ammissione e la cessazione dei soci e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Generale ha facoltà di delegare alcune funzioni ad uno o più consiglieri o a soggetti anche estranei all'Associazione per particolari incarichi che presuppongono specifiche capacità professionali.

Tutte le cariche sono onorarie, ad eccezione di quanto può essere previsto per il Segretario Generale in base all'Articolo 8 del presente statuto. Agli eletti saranno rimborsate solo le spese sostenute nell'adempimento del mandato ricevuto.

Articolo 7 – Presidente e Comitato di Presidenza

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede il Consiglio Generale. Il Vice-Presidente, se nominato, rappresenta il Presidente e ne svolge le funzioni in caso di impedimento di quest'ultimo.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) attuare le delibere del Consiglio Generale;
- b) proporre al Consiglio Generale la nomina del Segretario Generale e l'attribuzione di eventuali deleghe e poteri;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione;
- d) proporre la misura della quota associativa.

Il Consiglio Generale può nominare un Comitato per coadiuvare l'attività del Presidente, che si fa carico di preparare i temi da discutere e deliberare in Consiglio e di assumere decisioni, in caso di urgenza e nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio all'atto della nomina, da far ratificare al Consiglio Generale nella prima riunione utile. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e al massimo da altri due consiglieri. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza. Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti spettanti ai presenti.

Articolo 8 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Generale su proposta del Presidente. Assicura la gestione ed il funzionamento dell'associazione secondo le direttive generali del Presidente e le deliberazioni del Consiglio Generale. Nell'ambito delle deleghe e dei poteri ad esso attribuiti sottoscrive tutti gli atti amministrativi, indirizza e coordina l'attività dell'associazione. Il Segretario Generale può essere scelto anche al di fuori del novero dei Consiglieri; in questo caso egli partecipa a tutte le riunioni senza diritto di voto. È facoltà del Consiglio Generale prevedere un rimborso spese o un compenso per la sua attività.

Articolo 9 – Cariche elettive, funzioni e durata

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale e il Comitato di Presidenza vengono eletti dal Consiglio Generale a maggioranza semplice. Tutti i membri eletti durano in carica due anni e possono essere riconfermati nella loro carica per più mandati consecutivi.

TITOLO IV – PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 10 – Quote associative, patrimonio

Per il funzionamento dell'Associazione, i soci sono tenuti al versamento di una quota annuale. La misura di tale quota ed i termini per il relativo versamento saranno determinati di anno in anno dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente. Il Consiglio Generale potrà inoltre richiedere ai soci eventuali contributi straordinari, in funzione di esigenze particolari e occasionali. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali annue;
- b) da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da eventuali donazioni;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Articolo 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Segretario Generale e dal Presidente, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Presidenza, se costituito, e del Consiglio Generale. Gli utili e gli avanzi di bilancio nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti durante la vita dell'Associazione.

TITOLO V – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere decretato da un Consiglio Generale straordinario, convocato dal Presidente, e viene approvato col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento il Consiglio Generale determina le modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo sulla base di quanto previsto dalle norme di legge. Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile ed altre normative vigenti.